



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

N°. 16 del 30/03/2018

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018.**

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 13:00 presso la sede municipale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Fabio COLAPINTO

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA, ha adottato la presente deliberazione con i poteri del **Consiglio Comunale**.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 30/03/2018

Responsabile del Servizio

f.to STEFANO LANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere:

Data:

Responsabile del Servizio Finanziario

f.to

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al

di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione del commissario prefettizio n. 15 in data 30/04/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1 gennaio 2007 è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 747.071,00 determinato secondo un criterio di competenza;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018**, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018/2020, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 5.889 euro pari all'importo annuo dell'assegno sociale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 747.071,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il criterio di competenza;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 5 del 30/03/2018), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Assunti i poteri del **Consiglio Comunale** conferitigli con Decreto del Prefetto del 12 marzo 2018, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,8%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

- di quantificare presuntivamente in € 747.071,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio *di* competenza.
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Commissario Prefettizio, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

f.to Dott. Fabio COLAPINTO

f.to Dott.ssa Marcella CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A) è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2018

[] perché dichiara immediatamente eseguibile

[] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

B) è stata pubblicata in data 06/04/2018 (N° 572 Registro Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Li 06/04/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

COMUNE DI PULSANO (TA)

30 MAR. 2018

ARRIVO AL PROTOCOLLO

**Verbale nr. 5
del 30/03/2018**

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio per l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2018

Il Revisore dei Conti dott. Antonio Benegiamo nominato con delibera nr. 31 del 30/05/2016,

Vista

- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 29/03/2018, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto **"Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2018"**;
- l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata

- la proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio summenzionata;

Richiamato

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la deliberazione del commissario prefettizio n. 15 in data 30/04/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che, con effetto dal 1 gennaio 2007, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

tenuto conto

- che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

rilevato

- che sulla base della norma sopra richiamata il Comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:
 - variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
 - individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

preso atto

- che per l'anno 2018, si intende confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,8% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 5.889 euro, pari all'importo annuo dell'assegno sociale;

Visti

I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

Esprime

ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento

per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per l'anno d'imposta 2018.

Pulsano, 30/03/2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Antonio Benegiamo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Benegiamo". The signature is written in a cursive, flowing style.

Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO

Comune di Pulsano

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2015

Imponibile ai fini 94.067.957
dell'addizionale comunale:

Addizionale Comunale dovuta: 747.071

Aliquota media: 0,79

Soglia di esenzione (Euro): 5.889

Aliquota (%): 0,80

Gettito minimo (Euro): 688.991

Gettito massimo (Euro): 842.101

Variazione gettito: da (%): -7,77

a (%): 12,72

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2015)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	3.293	1.227	37,26	7,16	367.353	448.987	53,32	-7,25	13,36
Lavoro autonomo	95	19	20,00	0,00	22.538	27.546	3,27	-3,86	17,51
Impresa	297	145	48,82	2,11	23.436	28.644	3,40	-3,97	17,37
Partecipazione soc. di pers.	112	56	50,00	21,74	14.515	17.741	2,11	-5,79	15,15
Immobiliare	366	293	80,05	100,68	9.071	11.087	1,32	-22,35	-5,09
Pensione	2.276	548	24,08	2,81	250.748	306.470	36,39	-8,66	11,64
Altro	65	54	83,08	10,20	1.330	1.626	0,19	-12,72	6,68
Totale	6.504	2.342	36,01	12,60	688.991	842.101	100,00	-7,77	12,72